

STATUTO

Art. 1. – DENOMINAZIONE

E' costituita (*) un'Associazione denominata:

ANFoV

associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione

Art. 2. – SEDE

La sede dell'Associazione e' fissata in Torino – Via Colli, 1.

Art. 3. – SCOPI SOCIALI

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione intende rappresentare l'intera catena del valore della fornitura delle reti e dei servizi di informazione e comunicazione nel settore comunemente definito dell'ICT.

Scopi sociali esclusivi dell'Associazione sono pertanto:

- a) contribuire allo sviluppo sociale, economico ed industriale del Paese tramite la promozione di un corretto uso delle Tecnologie dell'Informazione;
- b) fornire gli indispensabili orientamenti per settori di mercato di interesse a tutte le tipologie di associati;
- c) assicurare dialogo e confronto dialettico tra tutti i soggetti coinvolti al fine di ricercare strategie idonee allo sviluppo di un mercato integrato, nonchè posizioni comuni tra e verso gli interlocutori istituzionali e gli associati;
- d) promuovere e divulgare le attività d'istituto attraverso il sito web dell'Associazione e i vari canali social;
- e) partecipare a progetti, realizzare accordi e convenzioni con società, consorzi, associazioni ed enti esterni aventi carattere di omogeneità, complementarità o integrabilità con i fini istituzionali di ANFoV, in particolare con enti facente parte, direttamente o indirettamente, dell'apparato amministrativo dello Stato, che hanno, tra le loro particolari finalità, lo sviluppo dell'Innovazione.

Art. 4. – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5. – REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

I Soci possono essere:

- a) Sostenitori: coloro che promuovono con particolare impegno l'attività dell'Associazione e che, per profilo, tradizione, capacità innovative, organizzazione strutturale e patrimoniale, possono fornire un rilevante contributo alla definizione delle linee guida dell'Associazione medesima e al raggiungimento dei suoi fini istituzionali;
- b) Ordinari;
- c) Onorari.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutte le società, gli enti pubblici e privati, nonché le organizzazioni che ne facciano richiesta dichiarando di condividerne gli scopi sociali.

Può essere ammessa come Socio onorario ogni persona fisica che può contribuire al prestigio dell'Associazione e al raggiungimento dei suoi fini. La qualifica di Socio onorario non comporta versamento di quota associativa e non dà titolo per votare alle Assemblee dell'Associazione.

(*) Rogito Notaio Guido Gili in Torino – Repertorio n. 12514 del 10/06/1982

Art. 6. - MODALITA' DI AMMISSIONE. QUOTE

Chi intende essere ammesso come Socio deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di possedere i requisiti per l'ammissione e di conoscere ed accettare senza riserve le norme dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione valutato l'interesse dell'Associazione e la sussistenza dei requisiti in capo all'aspirante Socio.

I nuovi Soci sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa.

Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

E' esclusa qualsiasi forma di associazione temporanea.

Art. 7. – RECESSO

Il recesso del Socio e' ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'Associazione con raccomandata almeno 120 giorni prima della chiusura dell'esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non e' stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Art. 8. – ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Socio qualora quest'ultimo:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione all'Associazione;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto al pagamento della quota annuale;
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- e) abbia causato all'Associazione danni giuridicamente accertati;
- f) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi associativi.

L'esclusione deve essere comunicata al Socio dal Segretario generale dell'Associazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9. – FONDO ASSOCIATIVO

Il fondo associativo e' di ammontare variabile ed e' costituito:

- a) dalle quote associative versate da ciascun Socio;
- b) da eventuali versamenti volontari dei Soci;
- c) da contributi di Enti pubblici, persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento convenzionale delle proprie attività;
- d) da donazioni, erogazioni e liberalità di terzi.

L'ammontare delle quote associative può essere modificato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

E' vietata la distribuzione del fondo associativo sotto qualsiasi forma.

Art. 10. – ESERCIZIO ASSOCIATIVO

Gli esercizi si apriranno il 1° gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redigerà il bilancio dell'Associazione costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Art. 11. – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio sotto qualsiasi forma.

Art. 12. – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Segretario generale
- e) il Segretario amministrativo
- f) il Revisore dei conti

Art. 13. – ASSEMBLEA

Nell'Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 23.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione, o in altro luogo, purchè in Italia, dal Presidente, quando vi è la richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalle legge, mediante avviso di convocazione da spedire mediante posta elettronica almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Ai fini del comma precedente, l'indirizzo di posta elettronica, al quale fare pervenire la convocazione dell'Assemblea, sarà l'indirizzo che ogni Socio è tenuto a comunicare all'Associazione sulla scheda di adesione.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli Associati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio direttivo e il Revisore dei conti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

E' ammessa la possibilità che adunanze dell'Assemblea si tengano per video o audioconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Art. 14. – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio direttivo, con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Statuto;
- c) nomina il Revisore dei conti;
- d) impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge e sulle altre materie

sottoposte al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 11, primo comma.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 15. – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei Soci.

Art. 16. – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta da conservarsi agli atti dell'Associazione. Nessun Socio può rappresentare più di due Soci.

Art. 17. – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, da (X) Vicepresidenti se eletti, e da non meno di 5 e non più di 7 membri, i quali durano in carica tre anni e sono comunque rieleggibili.

L'Assemblea ordinaria dovrà nominare i Consiglieri scegliendoli tra i candidati proposti dai Soci ordinari e sostenitori. Ai sostenitori viene riservato un numero di Consiglieri non inferiore al 50% degli eletti, a meno che il numero dei candidati sia inferiore al numero dei Consiglieri che si intende eleggere, nel qual caso, naturalmente, l'Assemblea potrà nominare tanti Consiglieri quanti ne servono per raggiungere il numero di Consiglieri voluto, anche tra persone non candidate dai Soci.

L'indicazione del proprio candidato deve essere comunicata da ciascun Socio, alla sede dell'Associazione, entro e non oltre il termine e con le modalità stabilite dall'art. 13 del presente Statuto per la convocazione dell'Assemblea.

I membri del Consiglio direttivo vengono eletti con sistema maggioritario.

Qualora con la prima votazione non si riuscisse a nominare l'intero Consiglio direttivo di procederà ad una seconda votazione.

Alle cariche di Presidente e di Vicepresidente possono accedere persone anche non appartenenti ad alcuna azienda od ente associato.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione dell'Associazione che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci.

Spetta tra l'altro al Consiglio direttivo:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- b) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi Soci;
- d) deliberare sull'esclusione dei Soci;
- e) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto;
- f) nominare il Segretario generale, il Segretario amministrativo ed assumere altri eventuali dipendenti dell'Associazione;
- g) nominare Consulenti, Dirigenti, Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti;

h) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno o quando sia necessario per provvedere a soddisfare le esigenze, i compiti e i presupposti previsti nel presente articolo e nel presente Statuto.

Il Consiglio direttivo si riunisce altresì su richiesta del Presidente o del Segretario Generale o di almeno tre componenti.

La convocazione è fatta dal Segretario generale o, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario amministrativo, mediante posta elettronica e deve indicare giorno, luogo e ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, tre giorni prima.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ed in caso di assenza o impossibilità anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano presente.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte a maggioranza dei componenti: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario incaricato dal Presidente ed è sottoscritto da chi lo ha redatto e dal Presidente.

Non è ammessa la delega nemmeno ad altro componente del Consiglio.

E' ammessa la possibilità che adunanze del Consiglio si tengano per video o audioconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio direttivo provvederà a sostituirli con apposita deliberazione.

I membri così cooptati rimarranno in carica fino all'Assemblea successiva che dovrà provvedere alla loro conferma e alla loro sostituzione. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo Socio.

Il mandato del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri viene svolto a titolo gratuito.

Art. 18. – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il/i (X) Vicepresidente/i dell'Associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente esprime e rappresenta di fronte ai terzi l'unità di indirizzo dell'Associazione.

Vigila sull'attività dell'Associazione e cura l'osservanza del presente Statuto.

E' di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Svolge attività di rappresentanza, relazione esterna e comunicazione, dirette ad assicurare all'Associazione sviluppo, visibilità e prestigio.

In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vicepresidente (più anziano).

Art. 19. – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale:

- 1) dura in carica minimo un anno e massimo tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati;
- 2) viene nominato dal Consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del mandato del Segretario generale precedentemente in carica.

Il Segretario generale:

- a) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti associativi e dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- d) accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
- e) adempie ai compiti amministrativo-contabili qualora non venga nominato il Segretario amministrativo.

Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Art. 20. – RAPPRESENTAZA LEGALE

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Segretario generale.

Il Segretario generale ha inoltre la firma sociale per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri lui attribuiti.

Art. 21. – SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

L'Associazione può dotarsi di un Segretario amministrativo.

Il Segretario amministrativo viene nominato dal Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario amministrativo svolge tutti i compiti amministrativo-contabili necessari al funzionamento dell'Associazione.

Art. 22. – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

E' suo compito verificare la regolarità formale e sostanziale della contabilità dell'Associazione.

Art. 23. – ENTI SOSTENITORI

Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono ammessi, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio direttivo, a far parte dell'Associazione.

L'Associazione può accettare contributi da parte di detti Enti, ma essi non sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa. Gli enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per esigere i risultati dell'attività dell'Associazione. Tali Enti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Art. 24. – DECADENZA DALLE CARICHE

La decadenza, prima della scadenza del mandato, dalle cariche statutarie, oltre che per dimissioni o grave impedimento definitivo, può essere dichiarata dal Consiglio direttivo per motivi attinenti a comportamenti dei responsabili che appaiano chiaramente incompatibili con le finalità e i principi statuari.

Art. 25. – LIQUIDAZIONE

Qualora l'Associazione venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, ad organismi aventi scopi associativi o finalità sociali analoghi a quelli dell'Associazione.

Art. 26. – NORME APPLICABILI E COMPATIBILI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.